

**ALLEGATO "B" AL N. 33432 DI FASCICOLO
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"COMMERCianti ROSSO BLU"**

Art. 1. (Denominazione, sede, durata, scopo)

1. L'Associazione denominata "COMMERCianti ROSSO BLU" (di seguito la "Associazione") è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, apolitico e apartitico, costituito ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura e di elettività e gratuità delle cariche, nonché alle regole ed ai principi definiti nel presente Statuto.

2. L'Associazione ha sede nel Comune di Bologna.

L'Associazione potrà istituire sezioni, rappresentanze ed uffici distaccati operanti in altre località, in Italia ed all'estero, con delibera del Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050.

4. L'Associazione ha lo scopo di:

- promuovere, diffondere e valorizzare lo sport e la cultura sportiva, creando, anche, una rappresentanza responsabile e democratica di appassionati della squadra del Bologna Calcio (di seguito anche il "Club");

- determinare benefici per i propri Associati, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle esigenze dei tifosi disabili ed agli Associati residenti fuori dal territorio del Comune di Bologna, che vogliano trovare nell'Associazione un modo di identificazione e contatto con il Club;

- favorire, la crescita sportiva e, contestualmente, operare negli interessi dei propri Associati collaborando con il Club.

5. L'Associazione non persegue scopo di lucro, è pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale tra i propri associati, partecipanti, amministratori, dipendenti.

Art. 2. (Attività istituzionali)

1. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) promuovere attività sportive nel settore del calcio e degli altri sport e favorire momenti di aggregazione tra gli associati;

b) realizzare e gestire servizi internet per gli Associati legati al rapporto di collaborazione con il Club (a titolo esemplificativo e non tassativo, sito web, posta elettronica, web TV);

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione in concessione o in comodato,

l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, e la locazione, anche ultranovennale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti;

e) partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati, societari e non, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o comunque coerenti a quelli dell'Associazione, anche concorrendo, ove ritenuto opportuno, alla costituzione stessa degli organismi anzidetti;

f) partecipare, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali del Club, eventualmente, anche partecipando al capitale sociale della società proprietaria del Club medesimo;

g) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e seminari anche presso istituzioni di cultura e università, nonché mostre, attività espositive e museali, proiezioni cinematografiche; procedere alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e ad ogni altra iniziativa di promozione e comunicazione;

h) erogare premi e borse di studio;

i) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse dell'Associazione.

2. L'Associazione potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 3. (Associati)

1. Possono fare parte dell'Associazione persone fisiche esercenti attività di impresa, commerciali del turismo, dei servizi, dei trasporti, della logistica e delle piccole e medie imprese, nonché enti e persone giuridiche, la cui domanda di ammissione, presentata nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto sia stata accettata.

2. Al fine di acquisire la qualifica di "Associato" occorre:

I – presentare domanda al Consiglio Direttivo, utilizzando apposito modulo nel quale si dichiara espressamente:

a) di condividere gli scopi istituzionali espressi nel presente Statuto;

b) di voler partecipare alla vita associativa;

c) di accettare, senza riserve, lo Statuto e gli eventuali regolamenti associativi;

d) di obbligarsi a osservare le decisioni degli organi associativi.

II - dar prova del versamento della quota associativa iniziale stabilita.

3. La domanda di ammissione si intende automaticamente accettata, qualora entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento essa non venga espressamente e motivatamente rigettata dal Consiglio Direttivo. L'ammissione viene attestata dall'invio di un'apposita tessera associativa, presso il domicilio indicato nella domanda stessa.

4. Gli Associati vengono tempestivamente iscritti nel Registro degli Associati tenuto dal Consiglio Direttivo.

Art. 4. (Associati "Fondatori")

1. Sono Associati "Fondatori" "CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia Bologna" e "CONFESERCENTI Bologna", che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, nonché "Banca di Bologna S.c. a r.l."

Art. 5. (Associati "Onorari")

1. Il Consiglio Direttivo può nominare Associati "Onorari" le persone fisiche, gli enti o le persone giuridiche, che si siano contraddistinte per particolari meriti ispirati agli stessi valori e principi previsti nel presente Statuto o per l'aver acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione. Essi possono essere esonerati dal pagamento della quota associativa.

Art. 6. (Perdita della qualifica di Associato)

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) recesso del socio;

b) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

c) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente Statuto;

d) morte del socio o, se persona giuridica, per scioglimento

2. I soci che hanno perso la qualifica ai sensi della lettera a) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento della quota associativa.

3. In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione a titolo di quota associativa o altro contributo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7. (Diritti degli Associati)

1. Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione in conseguenza della loro appartenenza alla stessa.

2. Gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale.

3. Ciascun Associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 8. (Doveri degli Associati)

1. Ogni Associato ha il dovere:

- a) di osservare i principi ispiratori contenuti nel presente Statuto;
- b) di rispettare le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti associativi e le decisioni dagli organi dell'Associazione.

Art. 9. (Durata dell'adesione)

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso di cui al precedente articolo 6.

Art. 10. (Contributo di adesione e quota associative)

1. Per l'adesione all'Associazione è previsto un contributo una tantum non inferiore ad euro 200,00 (duecento).
2. In caso di deliberazione di un contributo straordinario, il versamento dello stesso ha carattere meramente facoltativo.
3. Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, richiedere un contributo annuo finalizzato unicamente a coprire le spese di gestione dell'Associazione, il cui versamento da parte degli Associati sarà facoltativo.

Art. 11. (Organi dell'associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti, se la sua istituzione viene deliberata dall'Assemblea Generale.

Art. 12. (Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione, ne definisce gli indirizzi generali ed è costituita da tutti gli Associati persone fisiche e giuridiche.
2. L'Assemblea Generale in sede ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) approva il bilancio consuntivo;
 - b) elegge il Presidente e il Vicepresidente, tra i candidati presentati da CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia Bologna e da CONFESERCENTI Bologna;
 - c) delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
 - d) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - e) nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori dei conti ed al suo interno nomina il Presidente;
 - f) delibera su quanto altro sottoposto alla sua approvazione.

L'Assemblea Generale in sede straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto e sulla trasformazione dell'Associazione;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

3. L'Assemblea Generale degli Associati deve essere convocata a cura del Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché ogni qual volta lo decida il Consiglio Direttivo o lo richieda il Collegio dei Revisori dei conti o quando ne sia fatta richiesta da un decimo degli Associati legittimati al voto.

4. La convocazione dell'Assemblea Generale degli Associati dovrà avvenire con avviso scritto inviata con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea.

Nella convocazione dell'Assemblea Generale devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

5. Le decisioni dell'Assemblea Generale sono sempre assunte con metodo referendario (voto favorevole, voto contrario, astenuto) su proposte specificamente indicate.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Trascorse tre ore dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

7. I soci possono farsi sostituire con delega scritta ad un altro socio, restando stabilito che ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Art. 13. (Consiglio Direttivo - Competenze)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, cui competono la direzione e l'amministrazione dell'ente e l'attuazione degli scopi statutari e degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Generale ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- a) ratificare le domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) redigere e approvare il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno;

- d) redigere e approvare gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) deliberare l'esclusione e la radiazione degli associati ai sensi del articolo 6;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea Generale;
- g) nominare, eventualmente, il Segretario anche al di fuori dei propri componenti, deliberandone le relative funzioni;
- h) trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;
- i) istituire sezioni, rappresentanze ed uffici distaccati operanti in altre località, in Italia ed all'estero.
- l) sovrintendere al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti;
- m) sovrintendere alle funzioni amministrative, gestionali (anche del personale), organizzative;
- n) può provvedere ad istituire comitati, commissioni interne e gruppi di lavoro, sia con carattere di temporaneità sia permanenti deliberandone le attribuzioni e il funzionamento.

Art. 14. (Consiglio Direttivo – Composizione – Elezioni)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea Generale.
2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due esercizi e possono essere rieletti consecutivamente per massimo tre mandati.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea Generale per sostituire i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
4. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga meno la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15. (Consiglio Direttivo – Funzionamento)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede ovvero in altro luogo, purché in Italia, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richiedano almeno 1/3 dei Consiglieri in carica oppure ancora ne sia fatta domanda dal Collegio dei Revisori dei conti, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione è fatta dal Presidente e dovrà avvenire con avviso scritto inviata con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato con un preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

3. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo - nel periodo in cui, per la cessazione di uno o più dei suoi componenti, non siano in carica tutti i suoi membri e fintantoché esso non sia ricostituito nella sua totalità - sono valide purché assunte con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

4. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dalla carica.

Art. 16. (Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale tra i candidati presentati da CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia Bologna e da CONFESERCENTI Bologna; resta in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo di cui fa parte e può essere rieletto consecutivamente per massimo tre mandati.

2. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di conferire e revocare procure per determinati atti o categorie di atti.

3. Il Presidente cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e che si dia seguito alle deliberazioni delle Assemblee, esercita inoltre tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal Consiglio.

4. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare i poteri e adottare le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo; la sua firma in tal caso, impegna comunque l'Associazione nei confronti dei terzi per gli atti dal medesimo compiuti. Le deliberazioni così adottate sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, fatta eccezione per i poteri di cui al precedente comma 3; la firma del Vicepresidente fa fede dell'impedimento di fronte ai terzi ed in giudizio dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 17. (Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea Generale tra i candidati presentati da CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia Bologna e da CONFESERCENTI Bologna; resta in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo di cui fa parte e può essere rieletto consecutivamente per massimo tre mandati.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 18. (Collegio dei Revisori dei conti)

1. L'Assemblea Generale può nominare il Collegio dei Revisori dei conti composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone iscritte nell'apposito registro. Dura in carica tre esercizi e i suoi componenti potranno essere rieletti.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria dell'associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili. Ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto dell'attività dell'Associazione. I revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19. (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) contributi di adesione;
- b) quote associative
- c) eventuali contributi, donazioni e oblazioni versate dagli Associati o da altri soggetti pubblici o privati;
- d) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- e) ogni entrata derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa complementare od accessoria;
- f) le rendite del patrimonio;
- g) beni mobili ed immobili donati, lasciati in eredità o legato;

2. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Eventuali utili o avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente a favore delle attività istituzionali.

Art. 20. (Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.21. (Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con delibera dell'Assemblea Generale, ad altra associazione o ente avente analoga finalità, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22. (Normativa applicabile)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.

Art. 23. (Contenzioso)

Per qualunque controversia relativa ai rapporti tra gli Associati, tra questi e l'Associazione e/o gli organi associativi e comunque relativa all'interpretazione ed attuazione del

presente Statuto e dei regolamenti associativi è competente in via esclusiva il Foro di
Bologna.

F.TO: SERGIO FERRARI
F.TO: VALENTINO DI PISA
F.TO: CARLO VICO NOTAIO

